

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campli	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Vice Presidente
- Avv. Filomena Mancinelli	Cons. Segretario
- Avv. Guido Cappuccilli	Cons. Tesoriere
- Avv. Patrizio Cipriani	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Chiara Sabatini	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Carla Tiboni	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2015**, il giorno **21** del mese di **maggio**, alle ore **18.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons.ri Cirillo, Tiboni, Torino-Rodriguez, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORE 18.15

- 1) GIURAMENTO AVVOCATI
- 2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)
- 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)
- 7) COMUNICAZIONI AVVOCATI STABILITI
- 8) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE (RELATORE CIPRIANI)
- 9) COMUNICAZIONE AVV. *: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI)
- 10) COMUNICAZIONE 11.5.15 DOTT.SSA * (RELATORE MANCINELLI)
- 11) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI UFFICIO (RELATORE MANCINELLI)
- 12) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (RELATORE TIBONI)
- 13) COMUNICAZIONE 8.5.15 AVV. * (RELATORE CAPPUCCILLI)
- 14) COMUNICAZIONE 11.5.15 DI DE LUCA: FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI

- 15) COMUNICAZIONE 11.5.15 AVV. * SU NEGOZIAZIONE ASSISTITA
- 16) COMUNICAZIONE 11.5.15 AVV. *: DECRETI LIQUIDAZIONI SEZIONE PENALE (RELATORE CORRADINI)
- 17) COMUNICAZIONE 11.5.15 AVV. *: ORGANIZZAZIONE CANCELLERIA GIP (RELATORE CORRADINI)
- 18) RICHIESTA 11.5.15 AVV. *: INSERIMENTO ELENCHI ART. 179 TER
- 19) RELAZIONE ABOGATO * (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 20) RICHIESTA *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE (RELATORE SQUARTECCHIA)
- 21) ODM: RATIFICA VERBALI
- 22) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) GIURAMENTO AVVOCATI

Presta giuramento, ai sensi dell'art 8 L. n. 247/12, l'Avv. Bozzelli Laura.

2) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (14.5.15), il Consiglio l'approva.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente dà lettura della newsletter n. 253 dell'ufficio stampa del CNF relativa al parere sulla pratica presso gli Uffici Giudiziari. Il Consiglio, preso atto del parere del CNF in data n.110 del 10/12/14, relativo al tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all'art.73, comma 13 del DL 79/13 convertito nella legge 98/13, delibera di mandare alla commissione pratica il compito di verificare la compatibilità del protocollo sottoscritto con il Tribunale di Pescara e del regolamento della pratica forense al parere reso dal CNF.

Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il consigliere Tiboni.

b) Il Presidente rende noto che il giorno 18.5.15 si è tenuta la riunione della Commissione Manutenzione del Tribunale di Pescara, come da verbale inviato, alla quale ha partecipato, su delega del COA, il Cons. Di Bartolomeo. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere Di Bartolomeo delibera di richiedere, qualora venisse consentito l'ingresso al palazzo di giustizia al personale degli uffici giudiziari in corrispondenza della postazione della guardia armata interna alla Procura (di fronte sede ufficiali giudiziari), con badge di controllo, la installazione di diverso sistema di controllo con il badge che consenta l'ingresso anche agli avvocati che ne facciano richiesta.

c) Il Presidente rende noto che la CCIAA. di Pescara ha inviato convocazione della riunione 25 e 26.5.2015 della Consulta provinciale delle Professioni. Il Consiglio prende atto.

d) Il Presidente riferisce che viene segnalata la chiusura nelle ore d'ufficio delle porte di ingresso ai corridoi attraverso le quali si accede alle cancellerie delle esecuzioni e fallimentare e alle stanze dei magistrati della

sezione. Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera di richiedere al Presidente del Tribunale informazioni circa tale chiusura.

4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI

DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

ammettere al patrocinio dinanzi i Tribunali del Distretto della Corte di Appello de L'Aquila i dott.ri Blasioli Luigi e Bravin Carlotta, con decorrenza dalla data della presente delibera e fino alla scadenza del settimo anno successivo alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;
rilasciare il certificato di compiuta pratica ai dott.ri Speranza Maurizia, Savastano Rosa e Martella Maria Letizia.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE COCO)

Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 21.5.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per la nomina di amministratore di sostegno per la figlia * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 21.5.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 2° co. cpc da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/04/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 18.-5.15, udita la relazione del Cons. Sabatini, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 08/05/2015 e la documentazione fornita a corredo in data 19.5.15, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 12/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della soc. * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 19,10 escono i consiglieri Di Silvestre e Tiboni.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento mobiliare promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. Invita l'istante a nominare altro difensore iscritto nell'elenco non essendo tra questi l'Avv. *.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di risarcimento danni da proporre nei confronti di * e * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 633 e segg. c.p.c. per pagamento retribuzioni e TFR da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

IL PRESIDENTE

Esce il Presidente e ne assume le funzioni il Vice Presidente Squartecchia alle ore 19,13.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 15/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL PRESIDENTE F.F.

Alle ore 19,15 rientra il Presidente che riassume le funzioni .

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del

Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia del provvedimento da impugnare, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al reclamo ex art. 739 cpc proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per mantenimento e affidamento del figlio minore da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 18/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni di divorzio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di

accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 204-bis Cds da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre estratto dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 10 gg. per produrre copia del provvedimento di omologa della separazione, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 615 comma 2 c.p.c. da proporre nei confronti della * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pescara proposto da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per liquidazione TFR Fondo di Garanzia INPS da proporre nei confronti dell'INPS dinanzi la sezione lavoro dl Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di

legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti del * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. da proporre nei confronti della * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero dei crediti da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 60 gg. per produrre il certificato dell'autorità consolare competente attestante la veridicità dell'istanza per i redditi prodotti all'estero, ai sensi dell'art. 79 comma 3 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, delibera di concedere un termine di 20 gg. per produrre copia della documentazione a sostegno, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.

Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 19/05/2015 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Coco, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dei coniugi da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. ritenendo unica l'attività difensiva da svolgersi.

Istanza di *

Istanza di * e *

Il COA, sentita la relazione del Cons. Sabatini, rilevato che:

- nella seduta del 29.4.2015 la sig.ra * è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti della * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara;
- nella medesima seduta i sigg.ri * ed *, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore *, sono stati ammessi al patrocinio a spese dello stato, nella causa contro la *, da attivarsi dinanzi al Giudice di Pace di Pescara;

- nel deliberare l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato, veniva disposta la riunione delle istanze n. 386/15 e n. 390/15, ritenendo sussistente connessione oggettiva e soggettiva tra di esse,
- preso atto delle osservazioni formulate dal legale dei sigg.ri * e * e riferite dal Cons. Sabatini, in merito al provvedimento di riunione delle suddette istanze

delibera

di revocare la riunione delle istanze disposta nella seduta del 29.4.2015 essendo emersa la insussistenza di ragioni di connessione oggettiva;
di confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello stato della sig.ra * (di cui all'istanza n. 386/15) nella causa innanzi al Giudice di Pace di Pescara contro la *;

di confermare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dei sigg.ri * e *, in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore * (di cui all'istanza n. 390/15) nella causa innanzi al Giudice di Pace di Pescara contro la *.

Alle ore 19,30 rientrano i consiglieri Di Silvestre e Tiboni.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – ATTESTATI (RELATORE SCOPONI)

Non vi sono argomenti. Nulla a provvedere.

7) COMUNICAZIONI AVVOCATI STABILITI

- L'avocat * ha depositato l'attestazione di iscrizione presso l'Albo degli Avvocati di Bucarest con relativa traduzione e asseverazione. Il Consiglio prende atto e conferma la propria delibera di cancellazione.
- l'abogado *, su richiesta del 29.4.15 del COA, ha depositato la traduzione asseverata dell'attestato di iscrizione al Colegio de Abogados de Madrid. Il Consiglio prende atto.

Il Consiglio, rilevato dalla documentazione depositata dall'abogado *, ed in particolare dalla dichiarazione del 20/4/15, che la stessa non usa il titolo di "Abogado" ma quello di "avv. comunitario stabilito", delibera di segnalare al CDD tale condotta e manda alla segreteria per le comunicazioni di legge.

8) APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO E REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, sentito il relatore Cons. Cipriani, anche quale presidente del Consiglio Arbitrale, delibera di approvare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento proposte dalla camera arbitrale, apportando:

- l'aggiunta, al comma 1 dell'art. 13 del Regolamento, dopo le parole "il consiglio arbitrale", delle parole "con il consenso della parte istante";
- l'aggiunta, al 4° comma dell'art. 14 del Regolamento, delle parole "secondo criteri di competenza", con eliminazione della parola "ovvero" dopo le parole "dello Statuto";
- l'aggiunta, al 5° comma dell'art.39 del Regolamento dopo le parole "si svolge", delle parole "di regola";

il tutto come risulta dal testo che viene allegato a far parte integrante del presente verbale.

9) COMUNICAZIONE AVV. *: COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cipriani, rilevato che:

- con nota in data 30.4.2015, l'avv. * ha comunicato d'aver costituito l'Associazione Professionale * con la dott. *, commercialista, con decorrenza dall'11.3.2015, allegando l'atto costitutivo e lo statuto;
- l'art. 4, comma 2, Legge 31 dicembre 2012, n. 247 consente che la professione forense possa essere esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti, ma soltanto a seguito della emanazione del regolamento del ministero della Giustizia,

delibera di comunicare all'avv. * la incompatibilità dell'associazione professionale multidisciplinare con la previsione dell'art. 4 L247/12, in mancanza del regolamento ministeriale, invitandolo a recedere dall'associazione costituita.

10) COMUNICAZIONE 11.5.15 DOTT.SSA * (RELATORE MANCINELLI)

Perviene fax della dr.ssa * di *, datato 11/5/15, relativo a richiesta di informazioni su un'istanza inviata per fax in data 05/3/15.

Il Consiglio, letta la comunicazione della dr.ssa *, rilevato che:

- sulla istanza del 5/5/15 questo COA aveva già deliberato nella seduta del 19/3/15, peraltro richiamando precedente decisione adottata per la medesima questione già posta dalla istante;

- con lettera del 25/3/15 (racc.a.r. n. *), inviata all'indirizzo indicato espressamente dalla dr.ssa * nella intestazione del fax 05/3/15, ma tornata al mittente perché il destinatario risultava "trasferito, il consigliere segretario ha provveduto a dare comunicazione alla istante della delibera del COA 19/3/15;

- nel fax 11/5/15 della dr.ssa *, peraltro non iscritta presso questo COA, vengono usati toni inappropriati di pretesa e supponenti in riferimento alla modalità e alla diligenza nello svolgimento del lavoro di segreteria,

delibera di inviare via mail all'indirizzo * la lettera del consigliere segretario datata 25/3/ e la presente delibera.

11) RICHIESTE INSERIMENTO ELENCHI DIFENSORI UFFICIO (RELATORE MANCINELLI)

a) Richiesta dell'avv. *

Il Consiglio, letta l'istanza, rilevato:

che l'avv. * non era iscritta, alla data del 20/2/15, nell'elenco dei difensori d'ufficio preso il COA di Teramo dal quale la stessa risulta trasferita;

che, ai sensi del Dlgs n. 6/15, che ha novellato l'art. 29 disp.att. cpp., al COA spetta esclusivamente l'invio degli atti al CNF con allegato parere; che l'avv.* è in possesso del requisito sub b) comma 1 bis art. 29 disp. att. cpp., risultante dalla attestazione del COA di Teramo allegata all'istanza,

delibera di inviare la richiesta dell'avv. * al CNF, esprimendo parere favorevole.

b) Richiesta dell'avv. *.

Il Consiglio, letta l'istanza, rilevato:

che l'avv. * non era iscritta, alla data del 20/2/15, nell'elenco dei difensori d'ufficio preso il COA di Teramo dal quale la stessa risulta trasferita;

che, ai sensi del Dlgs n. 6/15, che ha novellato l'art. 29 disp.att. cpp., al COA spetta esclusivamente l'invio degli atti al CNF con allegato parere; che l'avv. * è in possesso del requisito sub b) comma 1 bis art. 29 disp. att. cpp., risultante dalla attestazione del COA di Teramo allegata all'istanza,

delibera di inviare la richiesta dell'avv. * al CNF, esprimendo parere favorevole.

c) richiesta dell'avv. *.

Il Consiglio, letta l'istanza del 7/5/15, visto il Dlgs 6/15, ritenuto che l'avv. * non possiede alcuno dei requisiti previsti al comma 1 bis, lettere a) e ss., dell'art. 29 disp. att. cpp., delibera l'invio della istanza al CNF per competenza, esprimendo parere negativo per il difetto dei requisiti richiesti dalla legge per l'inserimento nell'elenco nazionale.

d) richiesta dell'avv. *.

Il Consiglio, letta l'istanza, visto il Dlgs 6/2015, rilevato che l'istante non allega l'attestato di frequenza del corso biennale previsto all'art. 29 disp. att. cpp, comma 1 bis lettera a), comprovante altresì il superamento dell'esame finale, delibera di richiedere all'avv. * la produzione della predetta documentazione.

12) SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE (RELATORE TIBONI)

Si rinvia alla prossima seduta.

13) COMUNICAZIONE 8.5.15 AVV. TETI (RELATORE CAPPUCILLI)

Il Consiglio prende atto e rileva che dall'esame del sito web e delle pagine social dello studio associato Giancola-Teti, non risultano contenuti non conformi alle prescrizioni del codice deontologico forense.

14) COMUNICAZIONE 11.5.15 DI DE LUCA: FINANZIAMENTI FONDI EUROPEI

Il Consiglio delega il Presidente all'esame della convenzione proposta dalla P&F Technology e alla sua sottoscrizione, e prende atto della riduzione del compenso rispetto alla proposta esaminata nella seduta del 29/4/15.

15) COMUNICAZIONE 11.5.15 AVV. * SU NEGOZIAZIONE ASSISTITA

L'avv. * segnala l'opportunità di una modifica da apportare alle linee guida del 29.4.15 per gli avvocati di Pescara relative alla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio.

Il Consigliere Avv. Elena di Bartolomeo, quale delegata dal Coa a concordare con la procura le linee guida 29.4.2015, riferisce che la previsione del deposito di copia della convenzione assistita risponde a precisa e irrefutabile richiesta del Procuratore della Repubblica Dott. De Siervo il quale ha reputato fosse compito preliminare della Procura il controllo della sussistenza di una convenzione di negoziazione tra le parti nonché il rispetto dei termini di cui all'art. 2 comma 2 L.162/2014.

Tale richiesta, nonostante la conosciuta diversa prassi segnalata dall'Avv. *, appare condivisibile sulla scorta della lettera della norma che subordina

l'accordo di cui all'art.6 legge cit. all'esistenza di una convenzione di negoziazione che deve essere conclusa per un tempo determinato e redatta in forma scritta a pena di nullità (art.2 commi 2 e 3 legge, cit).

La mancanza dell'atto di convenzione renderebbe infatti priva di titolo l'istanza al PM poiché non più rientrante nella previsione dell'art.6 L.cit.

Nella pratica, tuttavia potrebbe suggerirsi ai Colleghi di redigere un unico atto di convenzione e contestuale accordo, restando così assolte tutte le prescrizioni di legge.

Il Consiglio, udita la relazione, delibera in conformità mandando alla segreteria per la comunicazione all'Avv. *.

16) COMUNICAZIONE 11.5.15 AVV. *: DECRETI LIQUIDAZIONI SEZIONE PENALE (RELATORE CORRADINI)

L'avv. * ha depositato, per le eventuali determinazioni di competenza del COA, copia dell'istanza di sollecito per l'emissione di decreti di liquidazioni presentata al Presidente della sezione penale del Tribunale di Pescara. Il COA

udita la relazione del consigliere relatore, preso atto della comunicazione dell'iscritto del 06.05.15 (*relativamente alla sua istanza di sollecito del 18.03.15*) e del provvedimento di risposta in calce del Presidente della Sezione Penale del Tribunale del 19.03.15 trasmesso al responsabile di cancelleria per tale servizio Sig.ra Ciferri;

osservato il richiamo alla circostanza per cui l'ufficio interessato si atterrà agli appositi protocolli perfezionati con gli organismi dell'avvocatura in tema di liquidazioni arretrate per poter pervenire a soluzioni in tempi ragionevoli;

rilevato il legittimo interesse di tutti quegli avvocati che non richiedono la liquidazione come da protocollo (*ovviamente facoltativo ed auspicato comunque dall'Ordine Forense*) per i quali in ogni caso la presenza di quest'ultimo non può essere considerata una causa giustificativa di notevoli ed eccessivi ritardi, seppur in presenza di grave carenza di personale e difficile reperimento dei fascicoli;

preso atto che tale materia anche se rappresentativa di una criticità dell'ufficio di certo influisce direttamente ed indirettamente sul decoro e la dignità del professionista oltre che sulla sua retribuzione

delibera

di sollecitare formalmente gli Uffici Giudiziari interessati all'evasione delle liquidazioni arretrate dei compensi maturati per le difese d'ufficio e degli imputati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in tempi comunque ragionevoli esprimendo sin da ora la più assoluta contrarietà dell'avvocatura (*pur comprendendo la difficoltà in capo al personale amministrativo*) ad eventuali forme di discriminazione temporale nella liquidazione dei compensi tra gli iscritti aderenti al protocollo e coloro che non aderiscono al medesimo.

17) COMUNICAZIONE 11.5.15 AVV. *: ORGANIZZAZIONE CANCELLERIA GIP (RELATORE CORRADINI)

L'avv. * ha depositato, per le eventuali determinazioni di competenza del COA, copia dell'istanza 30.4.15 indirizzata al GIP del Tribunale di Pescara relativa all'organizzazione della cancelleria. Il COA

udita la relazione del consigliere relatore;

letta la segnalazione dell'iscritto del 08.05.15 (*relativa alla necessità di prendere visione del fascicolo processuale il giorno stesso in cui il professionista si era recato in cancelleria*) circa l'organizzazione della cancelleria penale dell'Ufficio GIP Sede, nonché il provvedimento di risposta emesso in calce dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 30.04.15;

osservato che il richiamo sul punto effettuato dall'Autorità Giudiziaria relativamente al contenuto del cartello apposto allo sportello di cancelleria, dovuto alla riduzione di personale, non può affatto condividersi, poiché la possibilità di ricevere la consegna del fascicolo solo il giorno successivo costringe il professionista a recarsi almeno tre volte presso la stessa cancelleria, onde per l'appunto procedere ad una sorta di sua prenotazione, visionare ed estrarre copia di quanto legittimamente spettante;

rilevato che il difensore ha diritto di visionare il fascicolo che lo riguarda una volta giunto in cancelleria, per poi procedere alla richiesta di copie e così conoscere quale sia il momento temporale successivo per il ritiro delle stesse, senza effettuare un terzo passaggio;

considerato che l'attuale modalità incide gravosamente sulla giornata lavorativa del professionista, già tanto e notoriamente oberata dall'attività di udienza, da numerosi adempimenti burocratici e da file di attesa spesso interminabili;

ritenuta irrefutabile la richiesta del difensore di consegna e visione contestuale del fascicolo all'atto della richiesta, anche nell'ottica del più generale principio del diritto di difesa

delibera

di chiedere formalmente all'Ufficio GIP Sede la revisione di tale profilo organizzativo di cancelleria sul tema specifico ritenendo un diritto improcrastinabile e/o non posticipabile quello del difensore di visionare il fascicolo (*per poi prenotare quanto necessario alla difesa*) lo stesso giorno in cui ne faceva richiesta allo sportello, non condividendo il motivo (*pur essendo comprensibile la difficoltà in capo al personale amministrativo*) della deroga contenuta nel sopra richiamato cartello apposto in cancelleria.

18) RICHIESTA 11.5.15 AVV. *: INSERIMENTO ELENCHI ART.

179 TER

L'avv. * ha inviato la scheda di rilevazione per la formazione degli elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita chiedendo la rimessione nei termini

Il Consiglio prende atto e delibera di inviare al Presidente del Tribunale.

Alle ore 20,25 esce il consigliere Cappuccilli.

19) RELAZIONE ABOGATO * (RELATORE SQUARTECCHIA)

- Il Consiglio, rilevata la necessità di fornire ulteriori indicazioni rispetto al contenuto della relazione ex art. 13 Dlgs 96/2001, in quanto si è riscontrato che quelle sino ad oggi depositate risultano essere spesso da un lato generiche, e dall'altro facenti esclusivo riferimento ad una elencazione di attività e/o a fascicoli prodotti dagli istanti, ad integrazione della propria delibera del 23/4/15,

delibera

che le relazioni ex art. 13 Dlgs 96/2001 devono essere integrate con l'esposizione di tre casi trattati, dall'avvocato stabilito iscritto, per ogni anno di attività. Il Consiglio manda alla segreteria per la comunicazione agli avvocati iscritti nel registro speciale degli avvocati stabiliti.

- Il Consiglio letta la relazione dell'abogado *, udito il Vice Presidente Squartecchia, rilevato che detta relazione, in ossequio alla delibera assunta in data odierna deve essere integrata con l'esposizione di tre casi trattati dall'avvocato stabilito per ogni anno di attività, delibera di richiedere all'abogado * di integrare la propria relazione in conformità. Manda alla segreteria per la comunicazione.

20) RICHIESTA *: RESTITUZIONE DOCUMENTAZIONE

(RELATORE SQUARTECCHIA)

Il Consiglio, letta l'istanza prot. * del 7/5/15 proposta dal sig. * e volta ad ottenere "copia lettera inviata dal Consiglio Ordine Avvocati di Pescara al legale sig. **", delibera di autorizzare la segreteria al rilascio di copia della lettera 25/11/14 inviata via pec; delibera altresì di riscontrare l'istanza volta ad ottenere la certificazione attestante la avvenuta comunicazione al COA della assicurazione professionale da parte del medesimo Legale, significando che l'applicazione dell'art.12 L.247/12, richiamata anche dalla parte istante, è differita alla determinazione da parte del Ministero, ad oggi non ancora avvenuta, delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative, determinazione da assumere sentito il CNF; con la conseguenza che allo stato non sussiste alcun obbligo per l'Avvocato di stipulare polizza per la responsabilità civile professionale e contro gli infortuni.

21) ODM: RATIFICA VERBALI

Verbale del 18.12.2014: ratifica cancellazione avv. Clelia Iovine

Verbale del 13.5.2015: ratifica cancellazione avv. Alfredo Viscione

Il Consiglio prende atto e delibera di ratificare la cancellazione degli avvocati Clelia Iovine e Alfredo Viscione.

Alle ore 20,50 esce il consigliere Cipriani.

22) VARIE ED EVENTUALI

a) Istanza dott.ssa *

Il Consiglio, letta l'istanza del 6/5/15 della dott.ssa *, con la quale la stessa richiede quale sia il regime del patrocinio applicabile ai praticanti iscritti nel registro speciale prima del 02/2/15, delibera di riscontrare l'istanza osservando quanto segue: le norme introdotte dal titolo IV, capo I, della l. 247/12, ai sensi della norma transitoria ex art. 48, entreranno in vigore al termine del secondo anno successivo alla entrata in vigore della legge (02/02/13) ed a condizione che sia stato anche emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF, sia il Regolamento previsto all'art. 41 comma 13, sia, sempre con DM, il Regolamento contemplato dal successivo art. 44, concernente l'attività di praticantato negli Uffici Giudiziari, contemplata fra le attività del tirocinio dal comma 6 dell'art. 41. Allo stato, nessuno dei regolamenti sopra detti è stato emanato.

Quanto alla compatibilità con il patrocinio della attività lavorativa "presso il * di *, con l'esclusiva mansione di dare informazioni procedurali", rilevato che dall'istanza della dott.ssa * non si rilevano elementi concreti che

consentano di fornire il parere richiesto, delibera di invitare la dott.ssa * a depositare presso la segreteria di questo COA, nel termine di gg.15 dal ricevimento della relativa comunicazione, idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro con il *di * e le condizioni del medesimo.

b) Istanza dott.ssa * di essere esonerata dall'obbligo di frequentare la Scuola Forense in quanto svolge il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Chieti.

Il Consiglio, letta l'istanza, delibera di rigettarla in quanto l'obbligo della Scuola Forense non viene meno, né è di ostacolo, allo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici Giudiziari.

Istanze di cancellazione dal Registro dei difensori di ufficio.

Sono pervenute istanze di cancellazione dagli avvocati * (15/5/15) e * (12/5/15).

Il Consiglio, considerato che il 20/2/15 è entrato in vigore il Dlgs 6/15 "Riordino della disciplina della difesa d'ufficio ai sensi dell'art. 6 della L. 247/12", rilevato che i nominativi degli istanti, in quanto iscritti nell'elenco di questo COA alla data del 20/2/15, risultano automaticamente inseriti nell'elenco nazionale dei difensori tenuta dal CNF; considerato che l'art. 29 disp. att. cpp., al nuovo comma 1 sexies dispone che i professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni; considerato che in base alla nuova normativa la competenza per quanto alle istanze in questione non appartiene al COA ma spetta al CNF, delibera di inviare le istanze degli avv.ti * e * al CNF per competenza.

Il Consiglio inoltre, ritenuto che nelle more della pronuncia del CNF appare necessario fornire indicazioni alla segreteria del COA ai fini della imminente formazione della turnazione trimestrale relativa ai difensori d'ufficio, dispone che allo stato i nominativi degli avv.ti * e * debbano necessariamente essere inseriti.

Manda alla segreteria per la comunicazione agli interessati.

Il Consiglio letta la richiesta dell'AIGA di accreditamento dell'evento formativa "L'Avvocato nella mediazione" fissato per il 25 maggio presso la Biblioteca del COA, delibera di dare comunicazione agli iscritti con lettera informativa della pendenza del procedimento di accreditamento dell'evento presso la competente Commissione Formazione e manda alla segreteria per l'esecuzione della delibera.

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE